



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

## **OGGETTO: Esterometro e fatturazione elettronica: le nuove regole dal 1° luglio 2022.**

L'art. 1 della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.

La norma ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e veniva di conseguenza soppresso l'obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto "esterometro".

**ATTENZIONE:** Successivamente **la disposizione è stata prorogata alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022.**

Ora, il nuovo decreto "Semplificazioni", D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che **rimangono escluse dall'esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972".**

**ATTENZIONE:** Dal 1° luglio 2022, quindi, non vi sarà l'obbligo di gestire in modalità elettronica le fatture estere **per operazioni non soggette ad IVA in quanto prive del requisito della territorialità di importo inferiore a 5.000 euro.**

Ferma l'esclusione per le operazioni passive di importo inferiore ai 5.000 euro, dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con **termini differenziati** per le operazioni attive e le operazioni passive:

- **per le operazioni attive**, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa **entro 12 giorni** dall'effettuazione della cessione o prestazione **o entro il giorno 15** del mese successivo in caso di fatturazione differita;
- **per le operazioni passive**, la trasmissione dovrà essere effettuata **entro il quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Il 28 ottobre 2021 l'Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

In relazione alle operazioni passive, il meccanismo dell'integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l'invio da parte del soggetto acquirente dei seguenti tipi di documenti in formato XML:

1. **TD17 Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall'estero** per i quali il cliente italiano è debitore d'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
2. **TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari** di cui all'art. 46 D.L. n. 331/1993;
3. **TD19 Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.**

Si ricorda che le operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse, resta una facoltà.

Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:

- nel campo "Codice destinatario", i 7 caratteri "XXXXXXX";
- nella sezione 1.4.1.1 "IdFiscaleIVA" del blocco 1.4 "Cessionario/Committente", rispettivamente:

- nel campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il Sdl non effettua controlli di validità).

**ATTENZIONE:** Se il cliente è un soggetto consumatore finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.

L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che **restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.**

**La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022** è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.

Si ricorda che per effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti “minori” (minimi e forfetari) che nell’anno precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 Euro, le disposizioni sopra descritte **trovano applicazione anche con riferimento a detti soggetti.**

Si fornisce di seguito, il punto 3 delle specifiche tecniche nella versione 1.7, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 23 dicembre 2021, recante le modalità di predisposizione del file, per la trasmissione delle fatture attive e passive.

### **“3. OPERAZIONI VERSO E DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA – REGOLE DI PROCESSO**

I dati relativi ad operazioni verso o da soggetti non stabiliti in Italia, da trasmettere all’Agenzia delle Entrate devono essere rappresentati e trasmessi nel formato XML (eXtensible Markup Language), della **fattura elettronica ordinaria** (utilizzando l’intera fattura o l’intero lotto di fatture), secondo lo stesso schema e le stesse regole della fatturazione, rappresentate secondo il formato di cui al capitolo 2.

#### **3.1 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI ATTIVE**

Esclusivamente per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l’elemento <CodiceDestinatario> andrà valorizzato con “XXXXXXX”. Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (Sdl) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati.

La comunicazione dei dati delle operazioni attive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale.

#### **3.2 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEI FILE PER LA TRASMISSIONE DELLE OPERAZIONI PASSIVE**

Il file xml della fattura, compilato per la comunicazione dei dati delle operazioni passive (cessioni o prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia), deve essere predisposto in modo che superi i controlli effettuati da Sdl.

Relativamente ai campi da compilare ai fini della ricezione del file l’elemento <CodiceDestinatario> potrà essere valorizzato con:

- un codice relativo ad un canale accreditato a Sdl (canale web services o SFTP);
- ‘0000000’, nei casi venga indicato come canale di ricezione un indirizzo PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
- ‘0000000’, non compilando e il campo PECDestinatario; in tal caso il file verrà recapitato all’indirizzo che il cessionario/committente ha 105 registrato come canale di ricezione delle fatture elettroniche ovvero verrà messo a disposizione in area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Ad esempio, l’elemento <CodiceDestinatario> potrà essere valorizzato con il valore che il cessionario/committente solitamente utilizza per ricevere le fatture elettroniche.

La comunicazione dei dati delle operazioni passive non deve essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale o ricevuta una fattura elettronica transitata per SDI.

I tipi di documento che possono essere utilizzati sono di seguito riportati:

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (Sdl) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Si riportano di seguito le regole di compilazione del file.

##### **3.2.1 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL’ESTERO - TD17**

Descrizione dell’operazione: il cedente/prestatore (C/P) non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato (anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano) emette una fattura per prestazioni di servizi al cessionario/committente (C/C) residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione, vista dal lato dell’emittente, è non soggetta ed è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente o stabilito in Italia.

Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sdl il C/C residente deve, ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione, predisporre un documento con tipologia TD17, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. 106

Il TD17 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito ricevute da un soggetto passivo italiano.

### **3.2.1.1 Compilazione del documento XML con codice TD17**

- <CedentePrestatore>: dati del prestatore estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso<sup>9</sup>
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C che effettua l'integrazione o emette l'autofattura
- <Data> della sezione "Dati Generali":
  - la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di servizi intra-UE
  - la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di servizi extra-UE o acquisti di servizi da prestatore residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.
- Per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile, ad esempio codice N3.4 nel caso di non imponibilità, codice N4 nel caso di esenzione, codice N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia)
- <DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile
- <Numero> consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

<sup>9</sup> Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72 il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C deve trasmettere un TD17 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P. 107

### **3.2.2 INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI - TD18**

Descrizione dell'operazione: il C/P residente in altro paese UE emette una fattura per la vendita di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non imponibile nel Paese di residenza del cedente, mentre è imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario.

Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il Sdi il C/C deve ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione, predisporre un documento con tipologia TD18, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, inviandolo al SDI. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche per gli acquisti intracomunitari con introduzione dei beni in un deposito IVA.

#### **3.2.2.1 Compilazione del documento XML TD18**

- <CedentePrestatore>: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso
- <CessionarioCommittente>: dati del C/C che effettua l'integrazione
- <Data> della sezione "Dati Generali": data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero)
- Per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto (indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile, ad esempio per gli acquisti non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5; nel caso di introduzione di beni in un deposito IVA a seguito di acquisto intracomunitario occorre indicare la Natura N3.6; nel caso di acquisti esenti occorre indicare la Natura N4).
- <DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento e, a questo fine, l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sistema di interscambio, quando disponibile
- <Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc 108

### **3.2.3 INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 C.2 D.P.R. 633/72 - TD19**

Descrizione dell'operazione: il C/P non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l'imponibile ma non la relativa imposta in quanto l'operazione vista dal lato dell'emittente, è non soggetta, imponibile in Italia e l'imposta è assolta dal cessionario<sup>10</sup>.  
10 Ai sensi dell'art. 17, quarto comma, del d.P.R. n. 633/72 il reverse charge non trova applicazione (e il TD19 non deve essere utilizzato) qualora la cessione di beni territorialmente rilevante sia stata effettuata dal soggetto non residente per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

11 Si ricorda che qualora il C/P emetta una fattura riportante la partita IVA italiana aperta tramite un rappresentante fiscale o identificazione diretta ai sensi dell'art. 35-ter del d.P.R. n. 633/72, il documento emesso non avrà rilevanza ai fini IVA (risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010). Pertanto, qualora il C/P sia extra-UE, il C/C deve trasmettere un TD19 avente valore di autofattura indicando l'identificativo estero del C/P; qualora invece il C/P sia residente in un paese UE, il C/C

Se il C/P non ha emesso fattura elettronica attraverso il SdI, ai fini della comunicazione dei dati dell'operazione il C/C deve predisporre un documento con tipologia TD19, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero, inviandolo al SDI. Il tipo documento TD19 si utilizza anche nel caso di emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per acquisto di beni provenienti dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Repubblica di San Marino (fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino).

Il codice TD19 deve essere utilizzato anche in caso di integrazione/autofattura ex articolo 17 c.2 d.P.R. 633/72 per acquisti da soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA utilizzando la natura N3.6.

Il TD19 deve essere usato anche per comunicare i dati relativi all'acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.

#### **3.2.3.1 Compilazione del documento XML TD19**

<CedentePrestatore>: dati del cedente estero con l'indicazione del paese di residenza dello stesso<sup>11</sup>

109

deve trasmettere un TD19 avente valore di integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA indicando l'identificativo estero del C/P.

<CessionarioCommittente>: dati del C/C, che effettua l'integrazione o emette l'autofattura

<Data> della sezione "Dati Generali":

- la data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero), nel caso di emissione del documento integrativo relativo all'acquisto di beni intra-UE

- la data di effettuazione dell'operazione, nel caso di emissione dell'autofattura relativa all'acquisto di beni extra-UE

- Per ogni operazione: compilare la sezione <DettaglioLinee> con i dati caratteristici di ogni operazione rispettando l'obbligatorietà dei campi pena lo scarto, indicazione di imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (ad esempio per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabiliti di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, comma 4, lettera c)) oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano

all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia occorre indicare la Natura N2.2

<DatiFattureCollegate>: gli estremi della fattura di riferimento ad esempio l'IdSdi attribuito alla stessa dal Sdl

<Numero>: consigliabile adoperare una numerazione progressiva ad hoc

Cordiali saluti



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular blue stamp. The stamp contains the text "CONTOLOGI ITALIANI" at the top, "CANTIERI, FRIGLI, ESPERTE, CONTABILI, NUMERATI" around the perimeter, and "C.A.A. - C.A.A. - C.A.A." at the bottom. The signature is written in a cursive style.